



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2072/2017** promossa da:

UGO DI GIACOMO (C.F. **DGCGU051R29F64613**) con il patrocinio dell'avv. **DI MONTE ANTONIO**, elettivamente domiciliato in **VIA VENEZIA 7 65121 PESCARA**, presso il difensore avv. **DI MONTE ANTONIO**

ATTORE

contro

MARCO MOROSINI (C.F. **MRSMRC74D01C933A**) e **OSTERIA LA VECCHIA POSTA DI MOROSINI M.** (C.F. **033600205433**) con il patrocinio dell'avv. **ROSSI RICCARDO**, elettivamente domiciliati in **VIA CESARE BATTISTI 24 06034 FOLIGNO**, presso il difensore avv. **ROSSI RICCARDO**

CONVENUTO

KAMET SRL con il patrocinio dell'avv. **TORDO CAPRIOLI ALFONSO**, elettivamente domiciliato in **VIA MARTIRI DEI LAGER 58 06127 PERUGIA**, presso il difensore avv. **TORDO CAPRIOLI ALFONSO**

TERZA CHIAMATA

UNIPOLSAI S.P.A. (P.I. **008185700121**) con il patrocinio dell'avv. **ROBERTA COLITTI**, elettivamente domiciliato in **VIA NICOLA FABRIZI 60 PESCARA**, presso il difensore avv. **ROBERTA COLITTI**

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato con ordinanza del 20.11.2020.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. **Ugo Di Giacomo**, che in data 27.10.2012 si era recato con **Giandomenico Giampietro** in **Trevi**, presso “**L'Osteria La Vecchia Posta di Marco Morosini**”, ove era stata prenotata a loro nome una camera per il pernottamento, ha convenuto in giudizio il sig. **Marco Morosini** chiedendo il risarcimento dei danni subiti, a seguito delle lesioni riportate mentre, cercando l'interruttore della luce posto esternamente alla camera, era caduto dalle scale.

Ha precisato che la stanza a lui assegnata era ubicata nei pressi dell'**Osteria** in un edificio esterno sito in **Via Del Sere n. 3**.

La stanza era posta al terzo piano della palazzina e vi si accedeva da una scala stretta e ripida, priva di corrimano.

Lo stesso giorno, nel primo pomeriggio, uscendo dalla stanza e trovandosi improvvisamente al buio, a causa dell'assenza di finestre e della mancanza di segnalatori, cercando l'interruttore della luce era inciampato cadendo lungo la rampa delle scale.

Avendo riportato lesioni si era recato, unitamente a **Giandomenico Giampietro** presso **L'Osteria La Vecchia Posta** ove il convenuto **Marco Morosini** si era offerto di accompagnarli in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Era stato dimesso dall'ospedale in serata, con diagnosi di “*frattura meta-episi distale radio dx scomposta, ferita L-C puntiforme regione ulnare*”;

Il mattino seguente, insieme a **Giandomenico Giampietro** si era recato presso la reception dell'**Osteria La Vecchia Posta** per riconsegnare le chiavi e saldare il conto. Una dipendente aveva restituito loro i documenti ed il gestore **dell'Osteria**, rammaricato per quanto accaduto, non aveva chiesto alcun pagamento per l'utilizzo della camera.

Nessuna documentazione, comprovante l'utilizzo della camera, era stata quindi consegnata all'attore.

Persistendo il dolore, si era recato il 29.10.12 presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Pescara ed era stato poi sottoposto in data 7.11.12 ad intervento chirurgico.

Era stato dimesso il 10.11.12 con diagnosi di “*ostesintesi con fissatore esterno e fili metallici al polso e osteosintesi con placca e viti al 3° e 4° metamerio metacarpale*”.

Aveva poi effettuato numerosi controlli specialistici e, in data 8.1.2013, visita medico legale dal **Dott. Fabrizio Santillo** che, a seguito dell'esame obiettivo del polso e della mano destra gli aveva riscontrato “*esiti di frattura epifisi distale radio destro, frattura 3° e 4° spiroide metacarpo-falangea*” con invalidità permanente non inferiore al 17%, ed l'inabilità temporanea assoluta di giorni 120, equamente suddivisi tra totale e parziale.

Tramite il proprio procuratore aveva diffidato formalmente il gestore dell'Osteria La Vecchia Posta inizialmente individuato nella [kamet s.r.l.]

A seguito di diffida, la [Fondriara Sai], compagnia assicurativa della [kamet srl], aveva comunicato l'apertura del sinistro e, in data 3.4.2013, sottoposto l'attore a visita medico-legale, con riconoscimento di un'invalideria permanente del 13%, negando per6 ogni responsabilita in capo all'assicurata [kamet s.r.l.]

2. Aveva quindi citato in giudizio la [kamet s.r.l.] che si era costituita chiamando in causa [Marco Morosini] ritenuto dalla stessa unico gestore del luogo in cui si era verificato l'infortunio.

Nella contumacia del [Morosini], le parti costituite erano addivenute ad un accordo transattivo, all'esito del quale avevano deciso di abbandonare il giudizio (Cfr doc. allegati alla comparsa di costituzione dell'[Unipolsai Assicurazioni] sub parte I PDF pag. 69,70,74).

3. Ha quindi introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto i medesimi fatti contestati al sig. [Marco Morosini] indicato come unico ed effettivo responsabile della struttura alberghiera, nella quale aveva avuto luogo l'incidente denunciato.

4. [Marco Morosini] si e costituito, in proprio e quale legale rappresentante della ditta "[Osteria La Vecchia Posta di Marco Morosini]", contestando la propria legittimazione a contraddire.

Ha poi eccepito l'inammissibilita della domanda costituente reiterazione dell'azione esercitata nel giudizio precedentemente instaurato dall'attore contro la [kamet s.r.l.] conclusosi con estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c..

In via subordinata ha chiesto di chiamare in causa la [kamet s.r.l.] gestore dell'edificio in cui si e verificato il sinistro, con condanna della medesima al risarcimento dell'intero danno, da accertare in corso di causa, oltre al rimborso delle spese processuali.

5. La [kamet s.r.l.] terza chiamata in causa dal [Morosini Marco], ha contestato l'ammissibilita della domanda spiegata nei suoi confronti dal convenuto, anche in forza dell'accordo transattivo da lei concluso con l'attore, assumendo di avere in gestione un immobile del tutto diverso da quello nel quale si era verificato l'incidente denunciato dall'attore.

In via subordinata ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la [UnipolSai Assicurazioni] s.p.a. per essere dalla stessa tenuta indenne dall'eventuale obbligazione risarcitoria, nonche da ogni e qualunque spesa del procedimento, incluse le spese legali.

6. La compagnia di assicurazioni [UnipolSai s.p.a.] si e costituita, chiedendo il rigetto delle domande spiegate dal convenuto principale nei confronti della [kamet s.r.l.] per difetto di legittimazione passiva. Ha richiamato gli accordi transattivi intervenuti tra [Unipolsai s.p.a., kamet s.r.l.] e l'attore, che avevano portato alla definizione del giudizio iscritto con R.G.T n. 471/14.

In subordine ha eccepito la prescrizione, alla data del 16.01.2018 (data di notifica della chiamata in causa per il presente giudizio) di qualsiasi diritto nascente dal contratto assicurativo, sulla scorta del quale era stata evocata in giudizio, per decorso del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., *“decorrente dall'estinzione del giudizio r.g. 471/2014, avvenuta il 13.11.2015, non essendo nel frattempo intervenuti atti interruttivi”*;

7. All'udienza del 17 ottobre 2018 il Giudice, valutata l'opportunità di decidere le questioni preliminari sollevate dal convenuto e dai chiamati in causa, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

8. Con sentenza parziale del 14 maggio 2019, sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate dal convenuto **Morosini Marco** e dalla **Unipolsa** e, con separata ordinanza del 14 maggio 2019, la causa è stata rimessa in istruttoria, per l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale del convenuto.

9. Assunte le prove richieste dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 maggio 2021, nella quale è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sull'identificazione delle parti del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dall'attore

Sulla base dell'istruttoria svolta è possibile identificare nel convenuto **Marco Morosini** il soggetto che aveva accompagnato l'attore e **Giandomenico Giampietro**, presso la camera a loro assegnata, sita in **Trevi, vicolo del Sette n. 3** edificio esterno al Ristorante **“Osteria la vecchia Posta”**, gestito dal convenuto **Marco Morosini**.

Anzitutto, come risulta dalla visura catastale in atti, **Morosini** era, all'epoca della prenotazione ed è tutt'ora, proprietario dell'immobile sito in **Trevi, vicolo del Sette n. 3** (cfr. doc. 17 allegato all'atto di citazione).

Il teste **Giampietro Giandomenico** sentito all'udienza del 27.9.2019, ha dichiarato che, quella sera, unitamente all'attore si era recato *“nel pomeriggio ad un'osteria che si chiama la vecchia posta. Ci accolse alla reception un signore ... ci diedero una stanza al terzo piano di un antico immobile sito in **Trevi, vicolo del Sette n. 3**”*.

Il teste **Pietrolati Francesco**, incaricato dall'attore di prenotargli una stanza di albergo a **Trevi** sentito all'udienza del 28.2.2020 ha dichiarato che **Morosini** *“gestiva un'attività di affittacamere in **Trevi, vicolo del Sette**”*, precisando di aver appreso direttamente dal **Morosini** che questi non gli aveva fatto pagare nulla per il pernottamento.

Tali dichiarazioni, in assenza di validi elementi contrari, non allegati dal convenuto **Morosini** consentono di ritenere che l'effettivo gestore dell'alloggio, messo a disposizione dell'attore sia proprio **Morosini** proprietario dell'immobile sito in **Devi, vicolo del Sente n. 3** luogo nel quale la **Kamet srl**, terza chiamata in causa del convenuto, non svolge alcuna attività imprenditoriale.

B. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie

b.1 Il rapporto intercorso tra l'attore e il **Morosini** deve essere ricompreso nella più vasta figura del contratto di albergo, contratto consensuale atipico ad effetti obbligatori, la cui causa si identifica nella funzione di ospitalità.

Nel contratto d'albergo, come in quello di ristorazione o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona al gestore della struttura ricettiva che, in forza del contratto concluso, assume l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.. (Cass. civile sez. VI, 28/05/2020).

L'effetto derivante dalla legge, onnipresente in ogni contratto che preveda l'affidamento al debitore della persona del creditore, è quello salvaguardare l'incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle.

Tale obbligo discende dall'art. 32 Cost., norma direttamente applicabile (c.d. Drittwirkung) anche nei rapporti tra privati e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all'altra. Dunque non solo nei contratti di ospitalità o di trasporto di persone, ma anche in quelli - ad esempio - di albergo, di spettacolo, di appalto (quando l'opus da realizzare avvenga in presenza del committente), di ristorazione, ovvero di insegnamento di una pratica sportiva.

L'assunzione dell'obbligazione di somministrare l'alloggio non esaurisce quindi l'ambito della prestazione alberghiera che, necessariamente, implica anche il dovere accessorio di garantire l'incolumità fisica del cliente.

In caso di violazione di tale obbligo è configurabile una responsabilità contrattuale dell'albergatore (cfr Cass. 3 dicembre 2009 n. 25396).

C. Sulla sussistenza della responsabilità del convenuto **Morosini Mare**

c.1 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto, ex art 1218 c.c., al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile.

L'art 1218 c.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'obbligo di diligenza previsto a carico del debitore, ex art 1176 c.c., tenuto ad adempiere l'obbligazione usando la diligenza del buon

padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

c.2 Nel caso di specie, considerato che il contratto di albergo fa sorgere una pluralità di prestazioni a carico dell'albergatore, per adempiere la prestazione non basta aver riguardo esclusivamente alla locazione dell'alloggio. In particolare, è necessario scindere la pluralità di prestazioni che discendono dal contratto di albergo, con la conseguenza che l'adempimento di una tra le varie prestazioni non esclude l'obbligo di adempiere anche alle restanti prestazioni, la cui fonte è nel contratto di albergo. In altri termini, la locazione dell'alloggio comporta l'adempimento della prestazione avente ad oggetto la locazione, ma richiede anche l'adempimento delle restanti prestazioni, tra le quali è fondamentale quella di tenere indenne il cliente-consumatore per il periodo di alloggio.

c.3 Tutto ciò premesso può senz'altro affermarsi che, nel caso di specie, il convenuto **Morosini** non ha dimostrato di aver adempiuto alla prestazione obbligatoria assunta nei confronti del cliente **Di Giacomo** usando la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. In particolare, con riferimento alle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, il codice dispone che la diligenza deve valutarsi avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata. Questa norma impone al professionista una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.

Considerati gli obblighi e i doveri che incombono in capo all'albergatore, al fine di preservare l'integrità fisica dei propri clienti, considerata la scarsa illuminazione dell'area adiacente alla camera locata all'attore, usando la normale diligenza, **Morosini** avrebbe dovuto dotare gli interruttori delle luci di una spia luminosa, così da consentirne l'immediata individuazione.

L'illuminazione è notoriamente uno dei prerequisiti principali di una struttura ricettiva, finalizzata ad evitare che i clienti, trovandosi in un luogo non conosciuto, possano incorrere in pericoli imprevedibili ed inevitabili, mettendosi alla ricerca degli interruttori elettrici, dei quali ignorano la collocazione.

D. Sul rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata Ikamet

d.1 Come già sopra evidenziato, la domanda formulata dal convenuto **Morosini Marco**, nei confronti della terza chiamata **Ikamet s.r.l.** che non risulta abbia mai svolto attività imprenditoriale presso l'immobile sito in **Trevi, Vicolo del Sette n. 1**, va rigettata.

d.2 Il convenuto soccombente va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla **Ikamet s.r.l.** da lui chiamata in causa.

Considerato che, in applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese giudiziali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, **Morosini Marco** va condannato anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalla **UnipolSa**

Assicurazioni" chiamata in causa dall'assicurata [Ramel Srl] (cfr Cass. Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.511).

E. Sulla quantificazione del danno subito dall'attore

e.1 Riconosciuto l'inadempimento contrattuale del convenuto [Morosini Marec], sia in proprio che quale titolare dell'"OSTERIA LA VECCHIA POSTA" di Marco Morosini, va precisato che il risarcimento del danno, spettante all'attore ha ad oggetto sia al danno patrimoniale che il danno non patrimoniale da lui subito.

Configurandosi nel caso di specie un inadempimento contrattuale, il danno va limitato, ex art. 1225 c.c. ai soli danni prevedibili al momento della conclusione del contratto, essendo configurabile una responsabilità colposa.

In merito al danno patrimoniale subito, l'attore ha dedotto che, a causa delle lesioni subite, non era stato più in grado di svolgere attività come procacciatore di affari per conto della ditta [Franco di Julia Srl] unipersonale, così come in precedenza aveva fatto (cfr doc. n. 18 – 19 allegate all'atto di citazione).

e.2 Considerato che il danno patrimoniale va provato allegando la relativa documentazione, la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico-legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi subiti dall'attore, a seguito del sinistro denunciato.

e.3 Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti, la seguente proposta transattiva, ex art. 185 bis c.p.c.:

- riconoscimento all'attore [Di Giacomo Ugo], da parte del convenuto [Morosini Marec], del risarcimento del danno alla salute temporaneo così quantificato: giorni 120 di cui 20 al 100%, 20 al 75%, 45 al 50% e 35 al 25% (danno da liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 110,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
- riconoscimento all'attore, da parte del convenuto [Morosini Marec], del risarcimento del danno alla salute permanente nella misura del 14% (danni da liquidarsi sulla base della tabelle di Milano del 2021 senza alcuna personalizzazione);
- riconoscimento all'attore, da parte del convenuto [Morosini Marec], di un importo onnicomprensivo di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- riconoscimento all'attore da parte del convenuto [Morosini Marec], degli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 28.2.2013

(data di stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali sulla somma così come sopra calcolata, dall'eventuale accordo sulla proposta al saldo;
- compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore ed il convenuto **Morosini Marco**

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2072/17, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

DICHIARA

Marco Morosini in proprio e quale legale rappresentante della ditta "**Osteria La Vecchia Posta di Marco Morosini**", responsabile dei danni subiti dall'attore a seguito dell'infortunio verificatosi il 27.10.2012.

RIGETTA

perchè infondata, la domanda formulata dal convenuto **Marco Morosini** nei confronti della terza chiamata **kamet s.r.l.**

CONDANNA

il convenuto **Marco Morosini** in proprio e quale legale rappresentante della ditta "**Osteria La Vecchia Posta di Marco Morosini**", alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata **kamet s.r.l.** che liquida in € 10.343,00 oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.

CONDANNA

il convenuto **Marco Morosini** in proprio e quale legale rappresentante della ditta "**Osteria La Vecchia Posta di Marco Morosini**", alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Compagnia di Assicurazioni **UnipolSal** che liquida in € 10.343,00 oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.

RIMETTE

la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 6 ottobre 2021

Il Giudice

dott. Patrizia Medica